

Revisione della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione

Rispondenti	<ul style="list-style-type: none"> • ABI • Richard Kemmish Consulting Limited
-------------	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Progetti di modifica al programma di emissione	<p>Le Disposizioni poste in consultazione prevedono l'obbligo di comunicare in via preventiva alla Banca d'Italia eventuali progetti di modifica al programma di emissione che incidono sul rispetto dei requisiti previsti per l'avvio del programma di emissione o che impattano sul profilo di rischio dei titoli o sugli equilibri tecnici aziendali.</p> <p>A tal riguardo un rispondente ha chiesto di chiarire cosa si intende per "equilibri tecnici aziendali".</p>	Chiarimento qui a lato	In coerenza con quanto richiesto dalle Disposizioni in fase di avvio del programma di emissione, l'espressione "equilibri tecnici aziendali" fa riferimento agli "equilibri economico-patrimoniali della banca attuali e prospettici".
Requisiti per le banche cedenti in caso di banca cedente diversa dalla banca emittente (e non appartenente al medesimo gruppo bancario)	Le modifiche proposte dalle Disposizioni di vigilanza introducono requisiti per le banche emittenti OBG con fondi propri inferiori ai 250 milioni di euro, relativi in particolare alla gestione dell'operazione da parte della banca e alle caratteristiche del programma di emissione.	In parte	L'osservazione è condivisibile, nella parte in cui si chiede di estendere alla banca cedente la comunicazione preventiva: le medesime ragioni prudenziali e di tutela degli investitori che sono alla base della comunicazione preventiva della banca emittente giustificano analoga comunicazione da parte della banca

Revisione della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>A tal riguardo un rispondente ha chiesto di chiarire se gli obblighi di comunicazione preventiva si applichino alla banca cedente, se diversa dall'emittente e non appartenente al medesimo gruppo bancario di quest'ultima. Ad avviso del rispondente, la cedente dovrebbe dimostrare il rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei</p>		<p>cedente, se diversa dalla prima.</p> <p>Si è tuttavia dell'avviso che la comunicazione preventiva della banca cedente non debba essere limitata al rispetto dei limiti all'<i>asset encumbrance</i>. La partecipazione a un programma di emissione in veste di cedente espone infatti la banca a rischi (es. strategici, legali, operativi e di reputazione) e a impatti patrimoniali che devono essere adeguatamente documentati nella comunicazione preventiva, unitamente alle policy e ai sistemi di controllo interno adottati per controllarli e contenerli. L'oggetto della comunicazione preventiva viene definito nelle disposizioni in coerenza con queste considerazioni. Si tratta di una soluzione ispirata alla prossima disciplina europea, che contempla strutture di joint funding volte a facilitare l'emissione di covered bond da parte delle banche di minori dimensioni.</p>
Asset encumbrance	<p>Le Disposizioni in vigore fissano limiti alla cessione di attivi idonei (<i>asset encumbrance</i>) relativamente al livello di patrimonializzazione della banca cedente.</p>	Chiarimento qui a lato	<p>La ricalibrazione dei limiti alla cessione di attivi (aggiornati da ultimo nel 2014) andrebbe oltre i confini del presente intervento normativo, che è volutamente limitato alle modifiche necessarie per consentire l'avvio di programmi di emissione</p>

Revisione della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>Un rispondente ha evidenziato che, in presenza di un ampliamento della platea delle banche emittenti, potrebbe essere opportuno ricalibrare i limiti all'<i>asset encumbrance</i> tenendo conto dei livelli di <i>capital ratios</i> attualmente richiesti alle banche.</p>		<p>da parte delle piccole banche.</p> <p>Le regole sui limiti di cessione saranno oggetto di una riconsiderazione complessiva in un secondo momento, alla luce del complesso delle novità normative in via di introduzione, compresa la prossima direttiva sui <i>covered bond</i>, e di un'apposita analisi d'impatto.</p> <p>In ogni caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare interventi e misure comprendenti, se del caso, il divieto, la limitazione o la sospensione di determinate attività per contenere il rischio nelle sue diverse configurazioni. La Banca d'Italia può dunque intervenire sull'emissione di OBG e sui connessi livelli di <i>asset encumbrance</i> ogni qual volta ne ravvisi la necessità.</p>